



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

6. SETTORE AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

PROT. N. 10566 DEL 23/06/2026

Servizio:

COPIA DI ORDINANZA SINDACALE N. 89 del 23/06/2026

Oggetto: Divieto di vendita, somministrazione, detenzione e consumo di bevande in contenitori di vetro o lattina e di superalcolici in occasione della ricorrenza del Santo Patrono Giovanni Battista

IL SINDACO

Premesso che:

- nei giorni 23, 24, 25 e 26 giugno 2026, in occasione della ricorrenza del Santo Patrono Giovanni Battista, si svolgeranno nel Comune di Veglie i tradizionali festeggiamenti civili e religiosi;

Preso atto

- della nota acquisita al Protocollo Generale dell'Ente al n. 8164 del 13 maggio 2026, con la quale il sig. Matteo Don Giovanni, Presidente dell'Associazione Pro Loco Veglie APS, nella qualità di organizzatore dei festeggiamenti civili previsti per i giorni 23-24-25-26 giugno p.v., ha richiesto all'Ente la compartecipazione alle spese da sostenersi per l'organizzazione e la buona riuscita dell'evento;
- l'evento si configura come uno degli appuntamenti di maggior rilievo ed è prevedibile, pertanto, un afflusso costante e senza soluzione di continuità di un pubblico eterogeneo e variegato;

Considerato che:

- in ragione di quanto sopra esposto, per motivi di ordine e sicurezza pubblica ed a tutela della pubblica incolumità, anche al fine di prevedere possibili episodi di vandalismo e/o di violenza e per evitare che momenti di euforia collettiva possano trascendere in fatti comportanti danni a cose e/o persone a causa di condotte poco accorte, è opportuno assumere puntuali determinazioni in tema di sicurezza urbana;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere con urgenza a:

- vietare la vendita per asporto e la somministrazione di bevande di qualunque genere in contenitore di vetro o lattina, dalle ore 20:00 del giorno 23 giugno 2026 alle ore 01:00 del 27 giugno 2026, agli esercenti di pubblici esercizi, esercizi

commerciali, attività di commercio su area pubblica, attività artigianali del settore alimentare, circoli e altri punti ristoro situati all'interno della zona interessata dalla manifestazione;

- vietare, sul suolo pubblico o in luogo aperto al pubblico, di consumare o detenere a scopo di consumo ogni genere di bevanda superalcolica all'interno della zona interessata dalla manifestazione e nella stessa area vietare la somministrazione, la vendita per asporto o consumo sul posto ovvero la cessione a terzi a qualsiasi titolo di superalcolici, agli esercenti di pubblici esercizi, esercizi commerciali, attività di commercio su area pubblica, attività artigianali del settore alimentare, circoli e altri punti ristoro;
- precisare che i divieti di cui al precedente punto fanno riferimento a tutte le miscele di bevande alcoliche di gradazione superiore a 21%;

Ritenuto, inoltre, per le ragioni esposte in premessa che:

- sussista la prioritaria necessità di fornire regole commerciali e comportamentali chiare per contrastare possibili azioni prevaricanti e potenzialmente pericolose nella fruizione di spazi pubblici condivisi da un numero elevato di persone;

Richiamati:

- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza TULPS, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 ed in particolare i Capi III e IV, rispettivamente "delle autorizzazioni di polizia" e "dell'inosservanza degli ordini delle autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni";
- il D.L. n. 92/2008 convertito con L. n. 125/2008;
- gli artt. 7/bis e 54 del d.lgs. 267/000 e smi;
- l'art. 2 lett. B) ed e) del D.M. 05/08/2008 del Ministero dell'Interno;
- l'art. 8 del D.L. 14/2017 come convertito con modificazioni in legge n. 48/2017;
- la legge n. 689/81 e smi;
- il d.lgs. 114/98;
- la circolare del Capo della Polizia n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 e successive nelle quali, tra le imprescindibili condizioni di sicurezza che dovranno essere accertate nel processo di governo e gestione delle pubbliche amministrazioni, viene indicata la "valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità";

Ritenuto di adottare la presente ordinanza nella qualità di Ufficiale di Governo ai sensi dell'art. 54 del TUEL D.lgs. 267/00 e smi;

ORDINA

Per quanto in premessa da intendersi qui integralmente richiamato e confermato:

1. dalle ore 20:00 del giorno 23 giugno 2026 alle ore 01:00 del giorno 27 giugno 2026 è vietata a chiunque la vendita per asporto e la somministrazione di bevande di qualunque genere in contenitore di vetro o lattina, tale divieto si applica in particolare agli esercenti di pubblici esercizi, esercizi commerciali, attività di commercio su area pubblica, attività artigianali del settore alimentare, circoli e altri punti ristoro situati all'interno della zona interessata dalla manifestazione.
2. dalle ore 20:00 del giorno 23 giugno 2026 alle ore 01:00 del giorno 27 giugno 2026 è vietato, sul suolo pubblico o in luogo aperto al pubblico, consumare ogni genere di bevanda superalcolica all'interno della zona interessata dalla manifestazione e nella stessa area è vietata la somministrazione, la vendita per asporto o consumo sul posto ovvero la cessione a terzi a qualsiasi titolo di superalcolici, in particolare agli esercenti di pubblici esercizi, esercizi commerciali, attività di commercio su area pubblica, attività artigianali del settore alimentare, circoli e altri punti ristoro;
3. i divieti di cui al punto 2 fanno riferimento a tutte le miscele di bevande alcoliche di gradazione superiore a 21%;

Le violazioni di quanto previsto dalla presente ordinanza sono punite con una sanzione amministrativa da 50 a 500 euro, fatta salva l'applicazione/comminazione di altre sanzioni anche penali ove contemplate da ulteriori norme vigenti in materia.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste nella presente ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla legge n. 689/81 e successive modificazioni ed integrazioni. Il versamento delle somme indicate deve avvenire entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione degli estremi della violazione.

Qualora il versamento sia effettuato oltre il termine suddetto, la sanzione amministrativa sarà maggiorata del 20% in sede di adozione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento.

Alla vigilanza sulla corretta esecuzione della presente ordinanza sono tenute tutte le Forze di Polizia statali e locale. Al riguardo, la presente verrà notificata al Sig. Dirigente Commissariato P.S. di Nardò, al Sig. Comandante Polizia Locale di Veglie ed al Sig. Comandante Stazione Carabinieri di Veglie. Sarà, inoltre, resa nota a mezzo affissione all'Albo Pretorio tradizionale ed on-line, nonché con ogni ulteriore idonea forma divulgativa (comunicati stampa, internet, ecc.). Copia, altresì, verrà inviata al Sig. Prefetto di Lecce.

AVVERTE

Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente ordinanza potrà proporre:

- ricorso gerarchico al Prefetto di Lecce, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente all'Albo Pretorio tradizionale/on-line del Comune;
- ricorso al TAR Puglia – sezione di Lecce, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente all'Albo Pretorio tradizionale/on-line del Comune;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente all'Albo Pretorio tradizionale/on-line del Comune.

F.TO Dott.ssa Mariarosaria DE BARTOLOMEO

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.